



Sentenza 133/215
crw 22/2/14

TRIBUNALE DI PAVIA
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il TRIBUNALE, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 12.6.2014 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 625/2013 RG promossa da

(c.i.) rappresentata e difesa
dall'avv. Marco dagradi ed elettivamente domiciliata in Pavia Via Carpanelli 9
presso lo studio del difensore

ricorrente

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA, in persona del Ministro p.t., domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura
Distrettuale dello Stato, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis cpc dalla
dr.ssa funzionario in servizio presso l' Ufficio scolastico
territoriale di Pavia

Resistente

Conclusioni: come in atti

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 10.7.2013, docente di ruolo nominata per l'anno scolastico 2011/2012 coordinatore di sede e vicario del dirigente scolastico, ha convenuto in giudizio il Ministero chiedendo la condanna al pagamento delle somme asseritamente dovute a titolo di indennità di funzioni superiori e di reggenza quale docente vicario e di indennità di direzione, somme quantificate nei conteggi allegati al ricorso.

Il Ministero si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla odierna udienza la ricorrente ha rinunciato alla domanda relativa alla indennità di direzione.

Pacifico che il Prof. _____ nell'anno scolastico 2011/2012 dirigente effettivo dell'Istituto _____ di _____ abbia nominato la ricorrente collaboratore con funzione vicarie (doc 1 all. ricorso).

Lo stesso decreto di nomina prevede che *"per tale incarico avrà la remunerazione spettante ai sensi dell'art. 69 del CCNL 4/8/95 e successive modifiche"*;

L'art 69 CCNL Scuola 1995, espressamente richiamato dall'art. 146 CCNL Scuole Pubblica 2006/2009 prevede che: *"1. Al personale docente, incaricato dell'ufficio di presidenza o di direzione, e al docente vicario, che sostituisce a tutti gli effetti il capo d'istituto per un periodo superiore a quindici giorni, nei casi di assenza o impedimento, nonché all'assistente amministrativo, che sostituisce il Direttore amministrativo o il responsabile amministrativo, negli stessi casi, è attribuita, per l'intera durata dell'incarico o della sostituzione, una indennità pari al differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento. 2. Qualora si dia luogo all'affidamento in reggenza degli uffici di cui al comma 1, ai titolari che assumono la reggenza è corrisposta una indennità pari al cinquanta per cento di quella prevista per gli incarichi o le sostituzioni, così come definita nel comma medesimo. In tal caso, al docente vicario è corrisposta una indennità di pari importo."*

Da tale norma si ricava che per le attività assegnate la ricorrente ha diritto al compenso indicato nella norma contrattuale.

Il MIUR non contesta la svolgimento ad opera della ricorrente della funzione vicaria del dirigente scolastico, ma motiva il mancato pagamento della corrispondente

indennità ai sensi della interpretazione autentica ad opera dell'art. 14 comma 22 DL 95/2012 (convertito con modificazioni nella l. 135/2012) che così dispone: *"Il comma 5 dell'art. 25 del decreto legislativo 30.3.2001 n. 165 si interpreta nel senso che la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano dell'esonero o semiesonero ai sensi dell'art. 459 del decreto legislativo n. 297 del 1994. Il docente delegato può essere retribuito esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la specifica istituzione scolastica od educativa ai sensi dell'art. 88 comma 2 lettera f) del ccnl relativo al personale scolastico"*.

La maggioritaria giurisprudenza di merito, cui si aderisce, ha ritenuto che la portata interpretativa della norma si esaurisca nell'escludere che la delega di compiti ai docenti costituisca affidamento di funzioni superiori.

La stessa norma tuttavia non esclude che per quelle funzioni delegate spetti un compenso disponendo che questo debba gravare sui fondi di Istituto nei limiti delle risorse a ciò destinate.

E' evidente che per questa parte la norma non sia di interpretazione autentica disponendo che per il futuro il compenso debba gravare sui fondi di Istituto invece che sul Ministero.

Quindi per gli incarichi attribuiti prima della entrata in vigore del decreto legislativo non può che trovare applicazione la norma di cui all'art. 69 di cui all'art. 69 CCNL 1995.

Alla ricorrente va dunque riconosciuto il diritto di percepire la indennità di funzioni superiori (per il periodo 01.09.2011 - 31.08.2012) per complessivi euro ad € 9.657,14 con l'incidenza della 13.ma mensilità. (importo non specificatamente contestato dalla resistente)

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

Il Tribunale di Pavia, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:

condanna il MIUR al pagamento a favore della ricorrente della somma di euro € 9.657,14 oltre interessi di legge a titolo di indennità per funzioni superiori per l'anno scolastico 2011/2012

condanna il Ministero a rimborsare all'avv. Dagradi anticipatorio le spese di lite che liquida in euro 3000 oltre spese generali IVA e CPA.

Pavia 12.6.2014



IL GIUDICE

